
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15375 Anno 2019

Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

Relatore: MAGI RAFFAELLO

Data Udiienza: 25/10/2018

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.M. nato a *omissis*

avverso la sentenza del 03/11/2017 del TRIBUNALE di GENOVA

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;

Penale Ord. Sez. 7 Num. 15375 Anno 2019

Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

Relatore: MAGI RAFFAELLO

Data Udiienza: 25/10/2018

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 3 novembre 2017 il Tribunale di Genova ha respinto l'istanza formulata nell'interesse di M.M. in ordine alla richiesta di dichiarazione di estinzione del reato di cui all'art. 659 cod. pen. per decorso del tempo in relazione alla pena inflitta con sentenza del 20 maggio 2009 dallo stesso Tribunale.

In motivazione si rappresenta che la pena pecuniaria, in sostituzione di quella detentiva e applicata con la sentenza di cui sopra, non era stata pagata dal ricorrente, ma che la stessa appariva oggetto di richiesta di pagamento effettuata dall'Agenzia delle Entrate con iscrizione a ruolo e notifica all'interessato.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione M.M., a mezzo del difensore, deducendo erronea applicazione di legge penale.

Si evidenzia la ininfluenza della notifica della cartella esattoriale ai fini dell'interruzione o della sospensione del termine prescrizionale in difetto di espressa previsione legislativa in tal senso.

Veniva altresì depositata memoria integrativa.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi adottati.

Ed invero, per costante orientamento la notifica della cartella esattoriale comporta la interruzione della prescrizione della pena pecuniaria (Sez. I n. 19336 del 24.4.2008, rv 240310).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali- e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 25 ottobre 2018

Il Consigliere estensore

Raffaello Magi

Il Presidente

Francesco Maria Silvio Bonito